

Ferdinando Treggiari

Escursioni sul Titano: l'esperienza sammarinese di Severino Caprioli

SOMMARIO: 1. San Marino per Caprioli – 2. Caprioli per San Marino – 3. Per una “considerazione strutturale del diritto comune” – 4. Discesa dal Titano

1. San Marino per Caprioli

«San Marino è il luogo in cui ogni forestiero colto prende più acuta coscienza di sé»¹.

Riferita alle riflessioni di due celebri italiani, quest'affermazione di Caprioli – chissà se pensata anche in chiave autobiografica – si adatta bene anche a lui. L'incontro con l'ordinamento sammarinese, avvenuto a metà della sua vita di studioso e proseguito fin quasi alla sua conclusione, gli ha offerto un campo congeniale per riunire in un unico, vivente contesto molti dei suoi oggetti preferiti di studio e per avanzare in quell'analisi “stratigrafica” del fenomeno normativo, verso cui le sue indagini convergevano².

Se il diritto, per sua struttura, è tradizione³, lo è a maggior ragione in un ordinamento, in cui la tradizione (dal 2002 per espressa previsione costituzionale) è diritto vigente. In San Marino persistono (quando non sono neglette o deformate, spesso per un'inerziale attrazione verso il diritto del *locus vicinior*: quasi un desiderio d'integrazione) le caratteristiche salienti del sistema delle fonti dell'esperienza giuridica intermedia. A Caprioli, che lo ha analizzato in profondità, il piccolo e antico ordinamento romagnolo mostrava il funzionamento *in vivo* di quel sistema, esibendone il tratto qualificante: l'«antinomia» o, meglio, la «congruenza antagonistica» delle norme, per ripetere precise parole sue⁴. Favorendogli una più penetrante lettura del fenomeno storico del diritto comune ('storico' nel senso non delle origini, ma della struttura e del funzionamento), l'analisi del sistema sammarinese alimentava anche la sua parallela riflessione sull'antitetica – e ugualmente problematica – legalità

¹ S.C., *Interazioni fra San Marino e l'Italia* [1995], p. 268 (citerò sempre abbreviati i titoli degli scritti di Caprioli che elenco nella bibliografia finale). Il riferimento è al discorso pronunciato nel 1894 dal Carducci per l'inaugurazione del nuovo palazzo pubblico di San Marino (*Libertà perpetua di San Marino*, in *Prose 1859-1903*, Bologna 1911, pp. 1213-1236, su cui v. anche S.C., *Autonomia ed eteronomia* [1990], pp. 19 nt. 32 e 22 nt. 47) e alla lezione di Piero Calamandrei, *San Marino esempio europeo* (1948), da Caprioli fatta ristampare nella *Miscellanea* dell'Istituto Giuridico Sammarinese, 5, luglio 1993, pp. 89-103.

² F. Treggiari, *Ricordando Severino Caprioli (1935-2016)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXIX (2016), pp. 538-562; stesso testo in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», LXXI (2017), pp. 145-168.

³ S.C., *Codice civile. Struttura e vicende*, Milano 2008, p. 7 s., in polemica con l'abuso della metafora della «continuità».

⁴ S.C., *Linee sammarinesi* [1998], p. 213; e altrove: cfr. ad es. Id., *Modi arguendi. Testi per lo studio della retorica nel sistema del diritto comune*, Spoleto 2006, p. 11 nt. 20; Id., *La fiaba del segreto bancario* [2011], p. 756.

codicistica⁵.

Era fatale che Caprioli approdasse a quell'«*hapax legomenon* giuridico»⁶, che è la Repubblica di San Marino. La fascinazione per l'«ultima terra di diritto comune»⁷ era la stessa che aveva attratto, prima di lui, i suoi maestri, «veduti» e «non veduti»⁸. Fra questi ultimi, su tutti, Vittorio Scialoja, dal 1903 giudice in secondo grado per le cause civili a San Marino: forse la figura di giurista da Caprioli più evocata e ammirata. Fra i primi, Guido Astuti, anch'egli con trascorso di giudice a San Marino⁹. Ma anche Francesco Calasso ed Edoardo Ruffini, seppure non in toga, si erano affacciati su quel singolare mondo giuridico: Calasso nel 1948 con un parere in tema di acquisto della cittadinanza, occasione per una severissima critica all'uso 'pratico' del diritto comune invalso anche nel foro sammarinese¹⁰; Ruffini nel 1943 dalle pagine di una rivista, in cui, dopo aver censurato un provvedimento giudiziario che negava efficacia in Italia ad una sentenza sammarinese di annullamento di matrimonio concordatario, aveva concluso la sua nota critica con un colpo d'ala, condensando nell'espressione «mimetismo giuridico» (che piacque molto a Caprioli)¹¹ la non commendevole tendenza di San Marino ad imitare la legislazione italiana¹².

⁵ S.C., *Il diritto comune nelle esperienze* [1994], p. 153: «Il diritto comune dei sammarinesi non si comprende, senza riferimento al suo contrario, al codice civile. Del resto non escludo che per questa via si potrà vedere quale fondamento mantenga l'antitesi fra regimi a diritto comune e regimi a codice, che è storicamente determinata ed oggi presupposta». Gli scritti di Caprioli sul codice civile, oltre al libro del 2008, trapuntano a partire dalla fine degli anni settanta la sua bibliografia, che ho aggiornato nella rassegna che pubblico in questo stesso fascicolo e già nel *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, CXIII (2016), I-II, 2, pp. 407-420.

⁶ S.C., *Il diritto comune nelle esperienze* [1994], p. 101.

⁷ S.C., *La legge interpretativa* [2008], p. 2109.

⁸ Ai maestri «veduti» e «non veduti» Caprioli fa cenno nell'intervento introduttivo al convegno su *La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società* (Università di Perugia, 15 maggio 1998), ascoltabile in <http://www.radioradicale.it/scheda/105191/105665-la-corte-dei-conti-fra-tradizione-storica-ed-esigenze-della-societa-presso>.

⁹ S.C., *Il diritto comune nelle esperienze* [1994], pp. 146 ss.; Id., *Vocazioni di Guido Astuti*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», L (1996), pp. 635-648; G. Diurni, *Inventario delle carte e della corrispondenza di Guido Astuti con gli uffici della Repubblica di San Marino*, in *Storia e diritto*, a cura di Id., Sassari 1996, pp. 269-279.

¹⁰ S.C., *Il diritto comune nelle esperienze* [1994], p. 130 s. Scrive Calasso: «il diritto comune viene considerato come una caotica massa di opinioni di giuristi, nella quale le parti pescano più o meno ad arbitrio [...] passi che fanno comodo a una certa tesi, e li cuciono insieme in sfilacciate sillogi, che si battezzano per teorie: un po' come le *grida* di manzoniana memoria, nelle quali, *cacciandovi dentro le mani e rimescolandole di sotto in su* [cap. III], ciascuno può trovare quello che fa al caso suo... Si dimentica che il diritto comune fu un organico sistema normativo, regolatore di un mondo storicamente individuato; si dimentica che in quel sistema la scienza ebbe la precisa funzione che alla *interpretatio* viene riservata in ogni sistema legislativo; si dimentica soprattutto che in quel sistema gli istituti singoli subirono nei secoli una evoluzione profonda».

¹¹ S.C., *Interazioni fra San Marino e Italia* [1995], pp. 265-266; Id., *Rapporto al Congresso di Stato* [2000], p. 15; Id., *Per una lettura della Costituzione* [2004], p. 920.

¹² E. Ruffini, *L'art. 34 del Concordato e la convenzione italo-sammarinese del 1939*, in «Il diritto ecclesiastico», I (1943), pp. 30-36. L'episodio di mimetismo giuridico portato ad esempio era il ricalco sammarinese (legge 17 settembre 1942) della legislazione italiana antiebraica (r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1782). Cfr. S.C., *Il diritto comune nelle esperienze* [1994], pp. 134 nt. 80, 155. Il mimetismo sammarinese ha una sua radice esegetica (indebitamente generalizzata) nell'*imitari quos per Italiam observatur*, con cui le *Leges*

2. Caprioli per San Marino

Per l'ordinamento sammarinese, ancora oggi alla ricerca di una sua fisionomia e bisognoso più che mai di attente perlustrazioni sul versante del diritto comune, non meno che su quello del diritto proprio, Caprioli ha speso molte energie intellettuali. A testimoniare sono innanzitutto i saggi dedicati al diritto sammarinese: un lascito prezioso e da valorizzare, costituito da una ventina di scritti (li elenco a chiusura di queste pagine), che si distendono dalla fine degli anni ottanta ad oggi.

Di fattura, come sempre, assai raffinata sono poi i pareri resi al Consiglio Grande e Generale in qualità di Consulente per le questioni di legittimità costituzionale. Uno di essi, in tema di *restitutio in integrum*, si può leggere nella «Giurisprudenza sammarinese» 1981-1990; un altro, in tema di immunità parlamentare, nella «Giurisprudenza italiana» del 1996¹³. Ma numerosi altri (penso in particolare a quelli in materia di rimedi straordinari), conservati nei fascicoli giudiziari sammarinesi, meriterebbero di essere raccolti e pubblicati.

Al centro della sua attivissima partecipazione alla vita istituzionale della Repubblica si colloca la nomina a Coordinatore (1996) della Commissione tecnico-scientifica incaricata di «effettuare una ricognizione dell'ordinamento sammarinese nella sua effettività e nelle sue linee evolutive», a venticinque anni dalla prima organica ricognizione dell'assetto istituzionale della repubblica (1972) compiuta dalla precedente Commissione presieduta da Astuti¹⁴. Sotto la guida di Caprioli la Commissione¹⁵ compì un ampio sondaggio del sistema sammarinese, svolgendo proposte per il futuro assetto dell'ordinamento (sui caratteri della nuova costituzione, sull'opportunità o meno di una codificazione e su molti altri temi) e segnalando i disagi connessi alla percezione del sistema da parte della comunità («così il fastidio per il persistente vigore (temuto) delle *leges statutae* dinnanzi a precetti della Dichiarazione; così il rinnovato auspicio di codificazioni e l'insofferenza per un diritto comune, percepito come 'diritto in costume' [...]»)¹⁶.

La sua attenzione verso la produzione legislativa della repubblica si è tradotta in contributi e commenti alle più importanti riforme: quella del diritto di famiglia segnò il suo esordio nell'ambiente sammarinese¹⁷; quella societaria del 1990¹⁸ si è avvalsa di un

Statutae, lib. II, tit. LXIV, par. 456, avevano motivato l'esclusione delle donne dalla successione intestata. Cfr. S.C., *Rapporto sull'ordinamento* [2000], pp. 15 ss., 19, 30, 59, 83, 86, 94, 100 s.; Id., *Come leggere lo statuto* [2002], p. 47 nt. 51; Id., *Per una lettura* [2004], pp. 916 e 920 e nt. 50-51.

¹³ S.C., *Consiglio Grande e Generale* [1993]; Id., *Prerogative dei componenti il Consiglio Grande e Generale* [1996].

¹⁴ *Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese*, Roma 1972, rist. s.l. e s.d. a cura dell'Istituto Giuridico Sammarinese (Progetti e materiali per San Marino, 2).

¹⁵ Composta, con Caprioli, da Luigi Ferrari Bravo, Giovanni Gualandi, Antonio La Pergola, Mario Patrono, Stefano Rodotà e Carlo Russo.

¹⁶ S.C., *Rapporto al Congresso di Stato* [2000], p. 82.

¹⁷ S.C., [*Sulla legge sammarinese 26 aprile 1986, n. 49*] [1989].

¹⁸ Un ennesimo episodio di mimetismo: S.C., *La nuova legge sulle società* [1994]; Id., *Interazioni fra San Marino e l'Italia* [1995], p. 265 e nt. 26; U. Santarelli, *Cinque lezioni sul diritto comune delle società*, in *Miscellanea* dell'I.G.S., agosto 1991, pp. 11-13 (ora in Id., *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, II, Torino 2010, pp. 577*-615*).

suo notevole apparato di commento¹⁹; la sua “guida” alla lettura dei Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali ha accompagnato la proposta della recezione di quei Principi nell’ordinamento sammarinese²⁰; la sua analisi della disciplina sammarinese del segreto bancario, con puntuale raccolta di tutti i dati normativi sui mezzi diretti e indiretti per limitare la garanzia patrimoniale, ha messo a fuoco uno degli aspetti cruciali della realtà economica sammarinese²¹.

Inesausta è stata infine la sua attività di organizzatore scientifico, inaugurata con i seminari della Scuola di diritto comune vigente interna all’Istituto giuridico sammarinese, di cui per anni è stato il responsabile scientifico²². La Scuola aveva avviato i suoi corsi nell’agosto 1990 nella cornice di un solido programma di lavoro, illustrato da Caprioli nella relazione che apre il primo numero della «Miscellanea dell’Istituto Giuridico Sammarinese», altra sua bella creazione. Destinata ad ospitare gli atti dei seminari, articoli scientifici e materiali vari di storia e di attualità giuridica sammarinese, questa rivista, come la Scuola di diritto comune vigente, mirava a valorizzare le peculiarità dell’ordinamento, a stimolare i cittadini sammarinesi «a prendere più vigile coscienza delle proprie singolarità nazionali»²³, a sospingere i giuristi verso la formazione di una dottrina non tributaria dell’italiana. Endemicamente assente dal sistema (tuttora la letteratura giuridica locale si riduce a pochi titoli, alcuni opera di volenterosi giudici, tradizionali supplenti nell’esegesi delle leggi), una dottrina sammarinese si rendeva necessaria non per un’astratta continuità con i fulgidi trascorsi della scienza dello *ius commune*, ma per garantire il buon funzionamento del sistema, irriducibile al solo dialogo fra legislazione e giurisprudenza²⁴.

Quanto abbia attecchito l’opera più che ventennale di pedagogia svolta da Caprioli, non saprei dire. È un fatto che dopo la sua uscita di scena le attività della Scuola e dell’Istituto giuridico, come pure le pubblicazioni della «Miscellanea», si siano inaridite. Ma i frutti del suo lavoro restano: l’immagine dell’ordinamento sammarinese e dei suoi caratteri originari e persistenti è oggi assai più netta.

3. Per una “considerazione strutturale del diritto comune”

Il programma *Per la Scuola sammarinese* [1991] la ritrae esaurientemente. In queste pagine la perlustrazione della piccola «isola di diritto comune vigente»²⁵ era l’occasione per riflettere sulla struttura del fenomeno normativo e sulle regole di concorrenza dei precetti in un ordinamento a diritto comune: su quel «sistema», di cui Caprioli ci dà finalmente l’esatta nozione, riprendendo la strada «dal punto in cui Francesco Calasso

¹⁹ S.C., *Autonomia ed eteronomia* [1990].

²⁰ S.C., *Una guida alla lettura dei Principi Unidroit* [2010].

²¹ S.C., *La fiaba del segreto bancario* [2011]. Su questi temi Caprioli era intervenuto anni prima con il contributo *Sulle buone relazioni tra le banche e i loro clienti. Linee per una prima lettura delle leggi sammarinesi 96/2005 e 165/2005* ad una giornata di studio dell’Associazione bancaria sammarinese (8 aprile 2006).

²² Nell’a.a. 1998-1999 Caprioli insegnò anche Diritto costituzionale sammarinese nell’ appena nata Scuola di perfezionamento in diritto sammarinese della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino.

²³ S.C., *Per la Scuola sammarinese* [1991], p. 18.

²⁴ S.C., *Il diritto comune nelle esperienze* [1994], p. 95 s.

²⁵ S.C., *Per la Scuola sammarinese* [1991], p. 17 s. e nt. 16.

dovette interromperla»²⁶.

La singolarità di San Marino, il suo «felice paradosso» – «essere terra di diritto comune, quando gli altri Stati europei si sono dati proprie legislazioni esclusive»²⁷ – viene indagata anche alla luce di due fenomeni che rendono problematica l'identificazione della sua antitesi storica (il codice): l'«ultrattività materiale» della tradizione romanistica negli ordinamenti di codice, di cui il diritto comune innerva «struttura e dettato», a dispetto dell'autosufficienza solennizzata dall'abrogazione espressa di ogni diritto preesistente²⁸; e l'«estrastatualità del diritto civile: che dice relativa indifferenza di questo al variare della costituzione, persistenza degli istituti privati nell'avvicinarsi delle istituzioni pubbliche»²⁹. Due fenomeni, che se non riducono la contrapposizione tra due età del diritto, quanto meno ridisegnano i contorni del codice, dilatandoli e riannodandoli alla tradizione.

La prima peculiarità del sistema del diritto comune, incarnato dall'ordinamento sammarinese, sta nel criterio che regola la concorrenza e la successione dei precetti.

La repubblica di San Marino è un ordinamento nel quale vigono insieme il diritto comune, lo Statuto tardo-medievale, le consuetudini, le sporadiche riforme dello statuto, le leggi successive alla restaurazione dell'Arengo (25 marzo 1906); e si compongono in un sistema, regolato da una costituzione di cui soltanto i principi generali sono stati dichiarati (L. 8 luglio 1974, n. 59); e retto da quella costante nella quale si è riconosciuto appunto il carattere dei sistemi a diritto comune: le norme si susseguono nella stessa materia non per abrogazione tacita (non fa problema l'abrogazione espressa), ma per deroga. Nessuna di esse consiste, se non quale momento d'un sistema, intrinseco ad esse e non sovrapposto; di un insieme non predeterminato con una norma di chiusura, ma determinantesi in modo vario secondo il variare di ciascuna norma, incline al mutamento. [...] L'esito è una stratificazione ininterrotta della disciplina, sicché la vicenda delle norme sammarinesi non già riproduce in laboratorio, ma è quella stessa che percorsero le società europee prima di darsi le costituzioni sette- ed ottocentesche e prima d'imboccare la via delle codificazioni³⁰.

La seconda peculiarità risiede nella pluralità delle competenze normative, non originanti dal solo organo della legislazione³¹. È questa un'altra fondamentale differenza con l'ordinamento a diritto codificato, caratterizzato, al contrario, dall'esclusività della normazione statutale. Sicché «il sistema diritto comune si articola in una pluralità di dimensioni, che nel codice vengono proiettate su un solo piano»³².

²⁶ S.C., *Per la Scuola sammarinese* [1991], p. 29.

²⁷ Ibidem, p. 15.

²⁸ Ibidem, p. 20.

²⁹ Ibidem, p. 18. Altrove: «il carattere di continuità che denota il giuridico [...] lo rende indifferente rispetto alle variazioni del politico, e consente diagnosi della realtà non disturbate dalla risonanza degli episodi» (S.C., *Il diritto comune nello statuto* [1992], p. 15).

³⁰ Ibidem, p. 22. Altrove: «negli ordinamenti a diritto comune la costante *n* dà la regola di incremento delle norme, che per essa vengono composte in sistema. Incremento, meglio che successione. La costante *n* può dirsi regola di composizione delle norme in sistema. E s'intende, norme contrastanti per il loro tenore: altrimenti sarebbero specificazioni della norma vigente, se non addirittura mere duplicazioni. Per il nesso di deroga che stringe le norme, il precetto sopravvenuto modifica i precetti vigenti, giacché ne impone una lettura coerente all'insieme mutato» (S.C., *Il diritto comune nello statuto* [1992], p. 22).

³¹ S.C., *Rapporto sull'ordinamento sammarinese* [2000], pp. 90, 107 ss.

³² S.C., *Per la Scuola sammarinese* [1991], p. 24 s.

Il pluralismo delle fonti normative e la vicenda della loro giustapposizione impongono, per Caprioli, la «considerazione strutturale del diritto comune, regolata dall'ottica del sistema»: «da sola che [...] consenta di discernere il contenuto dei precetti e la loro ragione di validità»³³.

All'analisi del sistema e della sua struttura sono dedicati almeno altri due suoi scritti sammarinesi: il conciso *Varianti e costante del diritto comune* [1993]; e le *Linee sammarinesi per lo studio del diritto comune* [1998].

Nel primo saggio, concepito quasi come un vademecum per il giurista sammarinese, dopo aver ribadito che «non si può ragionare il diritto comune che sotto la figura relazionale del *sistema*», Caprioli pone nuovamente in evidenza il nesso di complementarità che lega il diritto comune ad ogni ordinamento di *ius proprium*, a cui compete la deroga (mai l'abrogazione tacita) della norma di *ius commune*. La variabilità, da ordinamento a ordinamento, dell'ambito di applicazione del diritto comune dipende quindi dall'ampiezza dell'«insieme delle deroghe apportate ad esso dallo *ius proprium* di ogni entità sovrana». Sicché «non *del* diritto comune si può ragionare, ma del diritto comune in questo ordinamento ed in questo atteggiarsi, storicamente definito, di questo ordinamento». All'interno del sistema, l'interazione tra diritto comune e *ius proprium* è disciplinata da «una regola di successione delle norme, che discende dal perenne vigore del *ius civile*». È la regola che Caprioli identifica come «costante *m*»: «il nesso invariabile che compone nel singolo ordinamento i precetti emanati da istanze normative distinte»³⁴.

Il saggio del 1998 ribadisce questi assunti, articolandoli in asserti:

Il tratto discretivo tra i sistemi a 'diritto codificato' [...] e quelli a diritto comune è qui: [nei primi] la norma sopravveniente abroga ogni norma che disciplini la sua materia, indipendentemente dal tenore (dall'antinomia in specie) e indipendentemente dalla clausola abrogativa; [nei secondi, invece,] i precetti si giustappongono [...] sull'identica materia, derogando nell'ambito di competenza la norma sopravveniente alla norma vigente. Questa risulta inapplicabile, non già abrogata. Ed ogni vicenda che tolga applicabilità alla norma sopravvenuta suscita di nuovo l'applicabilità della norma derogata³⁵.

La considerazione strutturale del sistema, infine, «non può prendere come punto di vista unificante la dottrina, ma tutta e sola l'esperienza nella sua circolarità». Al suo centro è piuttosto «il prisma del processo», che è

Pottica necessaria a chi voglia osservare il diritto comune storico e non consumare gli occhi affissando qualche allettante fata morgana, perché il contraddittorio fra le parti dinnanzi al magistrato sottopone le stesse dottrine di scuola al più rigoroso vaglio di persuasività³⁶.

4. Discesa dal Titano

Il *Rapporto sull'ordinamento sammarinese*, consegnato alle autorità della repubblica nel gennaio 1998 (e dato alle stampe due anni dopo), prospettava, insieme alla diagnosi sullo stato attuale del sistema, anche alcune attese per le scelte future della repubblica.

³³ Ibidem, p. 29.

³⁴ S.C., *Varianti e costante* [1993], p. 640.

³⁵ S.C., *Linee sammarinesi* [1998], p. 216.

³⁶ Ibidem, p. 218.

La nuova costituzione sammarinese del 2002 non le corrispose, divergendo su diversi punti dai suggerimenti della Commissione tecnico-scientifica e superando, per le sue troppe venature didascaliche, «il limite che si addice a testi costituzionali»³⁷. Il punto più critico del nuovo testo era costituito per Caprioli dall'inserimento del diritto comune nel numero chiuso delle fonti di precetto, novità che introduceva nell'ordinamento sammarinese un tipico «tratto di codificazione». Messo in costituzione, il diritto comune vedeva così «mutato il titolo del suo vigore». Questo «cambio d'epoca», che vanificava «con un tratto di penna un dibattito più che secolare tra i sammarinesi»³⁸, aveva però almeno un pregio: con la sua costituzionalizzazione, il diritto comune non avrebbe potuto essere più riguardato dai sammarinesi «come un oggetto di studio per eruditi»³⁹.

Altra delusione fu l'esito negativo del giudizio amministrativo promosso da Caprioli in seguito al primo concorso a posti per Commissario della legge regolato da una nuova disciplina (L. qualificata 30 ottobre 2003, n. 145) e alla legge (L. 18 dicembre 2006, n. 3) promulgata per interpretarne autenticamente e retroattivamente una norma. Negligendo la figura, scolpita dal diritto comune, dell'*interpretatio principis* (che è «fatto di *normazione*», naturalmente irretroattivo) e preferendo «mendicare dall'ordinamento codificato» la categoria (di prassi) dell'*interpretazione autentica* (che è invece mero «fatto di *conoscenza*», con conseguente «effetto ottico di retroattività»), il giudice amministrativo sammarinese, a cui ironicamente Caprioli riconobbe «il merito di aver finalmente confutato con la sua pronuncia il ditterio *iura novit curia*», continuava a «caratterizzare l'ordinamento sammarinese come una colonia giuridica della Repubblica italiana»⁴⁰. Era l'amara conferma che la sua lezione, almeno in parte, era rimasta inascoltata.

³⁷ S.C., *Per una lettura della Costituzione sammarinese riformata* [2004], p. 916.

³⁸ S.C., *Per una lettura della Costituzione sammarinese riformata* [2004], p. 917. Per l'art. 3-bis, comma 6, della legge di revisione costituzionale 26 febbraio 2002, n. 36: «*la consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative*». Mi permetto di rinviare sul punto a F. Treggiari, *Trust e diritto comune a San Marino*, in *Il trust nella nuova legislazione di San Marino*, Santarcangelo di Romagna 2005, pp. 39-73 (pp. 42-44) e in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, II, Perugia 2007, pp. 315-348.

³⁹ S.C., *Lineamenti dell'interpretazione* [2008], p. 9.

⁴⁰ S.C., *La legge interpretativa* [2008], p. 2106. Le tesi svolte in questa nota sono riprese nell'*Avvertenza* premessa ai *Lineamenti dell'interpretazione* [2008], pp. 7-28.

Scritti sammarinesi di Severino Caprioli

1989

[*Sulla legge sammarinese 26 aprile 1986, n. 49*], in *Atti del convegno sul tema "La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato"*, Repubblica di San Marino, 1989, pp. 141-146

1990

Autonomia ed eteronomia nel diritto delle imprese, in *La legislazione societaria sammarinese. Saggio di S. Caprioli. Testi legislativi coordinati da L. Emiliani*, Rimini, Maggioli, 1990 (Istituto giuridico sammarinese. Studi e testi), pp. 13-87

1991

Per la scuola sammarinese di diritto comune vigente, in «Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese», 1, febbraio 1991, pp. 15-29

Postilla a D. Lombardi, Riconoscimento e/o legittimazione dei figli negli ordinamenti sammarinese e italiano, in «Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese», 1, febbraio 1991, pp. 134-137

1992

Il diritto comune nello statuto sammarinese vigente. Problemi e prospettive dinanzi alla Dichiarazione dei diritti, in «Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese», 3, luglio 1992, pp. 13-33

Breve foglio di lumi sul consilium sapientis nel sistema sammarinese, in «Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese», 3, luglio 1992, pp. 109-123

1993

Varianti e costante del diritto comune, in «Rivista di diritto civile», XXXIX (1993), fasc. 6, pt. 2, pp. 639-643 (e in *Le fonti di diritto privato sammarinese*, Banca agricola commerciale della Repubblica di San Marino, San Marino, 2000, pp. 109-113)

Consiglio Grande e Generale [della Repubblica di San Marino] (Consulente: Prof. Severino Caprioli), 6 settembre 1990 [...], "*Restitutio in integrum*" – *Ammisibilità* [...], in "Giurisprudenza sammarinese" 1981-1990, Rimini, Maggioli, 1993, pp. 91-137

1994

La nuova legge sulle società della Repubblica di San Marino, in «Rivista di diritto civile», XL (1994), fasc. 1, pt. 1, pp. 143-156

Il diritto comune nelle esperienze di San Marino, in «Rivista internazionale di diritto comune», 5 (1994), pp. 91-168 (e in *Le fonti di diritto privato sammarinese*, Banca agricola commerciale della Repubblica di San Marino, San Marino, 2000, pp. 29-106)

1995

Interazioni fra San Marino e Italia, in «Rivista di diritto civile», XLI (1995), pt. II, pp. 259-268

1996

Novantesimo anniversario dell'Arengo [25 marzo 1906-1996]. Riflessioni e spunti per un nuovo secolo di democrazia, San Marino, s.d. [ma 1996]

Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, 30 novembre 1994, n. 14 – Caprioli consulente, *Parlamento – Repubblica di San Marino – Prerogative dei componenti il Consiglio Grande e Generale*, in «Giurisprudenza italiana», CXLVIII (1996), II, coll. 43-64

1998

Satura lanx 30. *Linee sammarinesi per lo studio del diritto comune*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, I, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 211-222

2000

Rapporto al Congresso di Stato sull'ordinamento sammarinese nella sua effettività e nelle sue linee evolutive presentato dalla Commissione tecnico-scientifica (Roma, 18 gennaio 1998), in *Rapporto sull'ordinamento sammarinese nella sua effettività e nelle sue linee evolutive*, a cura di Segreteria di Stato per gli Affari Interni, 2 voll., s.l. e s.d. (ma 2000), I, pp. 13-131

Promemoria sul sindacato della Reggenza (10 febbraio 1997). *E Postilla per la Commissione*, in *Rapporto sull'ordinamento sammarinese* [2000], II, pp. 169-181

Sulla legge 5 settembre 1997 n. 97, in *Rapporto sull'ordinamento sammarinese* [2000], II, pp. 187-192

Nota allegata al verbale della riunione tenuta il 6 ottobre 1997, in *Rapporto sull'ordinamento sammarinese* [2000], II, pp. 193-197

Problemi concernenti le commissioni consiliari. Nota allegata al verbale della riunione tenuta il 29 novembre 1997, in *Rapporto sull'ordinamento sammarinese* [2000], II, pp. 210-213

Introduzione al Seminario di studi su I problemi dei contratti (San Marino, 8-9 settembre 1998), in «Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese», 6, settembre 2000, pp. 9-14

2002

Come leggere lo statuto. Carattere delle scritture normative e regole per la loro lettura. Testo e contesto, in *Gli antichi Statuti della Repubblica di San Marino. Studi e traduzioni*, San Marino, Aiep, 2002, pp. 37-66

2003

Dallo statuto al diritto comune: le ragioni del sistema (con un elogio della polemica), in «Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese», 8, I, settembre 2003, pp. 13-28 [è il titolo che si legge nell'Indice; l'intestazione dell'articolo porta il titolo *Promemoria sulla terza istanza*]

2004

Per una lettura della Costituzione sammarinese riformata, in «Giurisprudenza italiana», CLVI (2004), pp. 914-920

2008

Un'avvertenza, in *Lineamenti dell'interpretazione*, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, Guardigli editore, 2008, pp. 7-28.

La legge interpretativa nell'ordinamento sammarinese, in «Giurisprudenza italiana», CLX (2008), pp. 2106-2112

2010

Prefazione, in *Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali. Istituto internazionale per l'unificazione del Diritto Privato*, Repubblica di San Marino, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino (Istituto Giuridico Sammarinese - Guardigli Editore), 2010, pp. 9-13

Una guida alla lettura dei Principi Unidroit, in *Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali. Istituto internazionale per l'unificazione del Diritto Privato*, Repubblica di San Marino, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino (Istituto Giuridico Sammarinese - Guardigli Editore), 2010, pp. 109-155

2011

La fiaba del segreto bancario sammarinese, ovvero discrezione e discernimento, in *Studi in onore di Franco Coppi*, II, Università degli Studi di Perugia, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, pp. 737-764.